



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. SANNAZARO"

OLIVETO CITRA (SA)

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



Prot.n.0002203-I.5

Oliveto Citra, 20/05/2019

ALBO/ATTI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art.1 cc.126,127,128,129 della Legge n.107/2015)

Premessa

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi della Legge n.107/2015 (art.1 cc.126,127,128,129) che ha introdotto una nuova disciplina per la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente rispetto al D.Lgs. 297/94 e al DPR275/99. I commi 126 127 128 129 riportano i passaggi che riguardano la valorizzazione del merito, la composizione e le funzioni del Comitato per la valutazione dei docenti (d'ora in denominato Comitato):

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di fornire indirizzi generali ed indicazioni operative per il funzionamento del Comitato ed un suo coinvolgimento attivo nel processo di miglioramento dell'istituzione scolastica.

L'attività di valutazione della prestazione professionale è intesa come occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza e per programmare gli interventi utili al miglioramento in un clima collaborativo e partecipativo.

Art. 2 - Composizione e durata del Comitato

Il Dirigente Scolastico provvede alla formale istituzione del comitato di valutazione mediante decreto di nomina, dura in carica tre anni scolastici (2018/19, 2019/20, 2020/21) ed è composto dai seguenti membri:

- Dirigente Scolastico;
- Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui scelti dal Collegio dei docenti e uno dal

Consiglio di Istituto;

- Due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
- Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art.3 – Presidenza

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente:

- Provvede alla convocazione per l'insediamento ed affida nella prima seduta le funzioni di segretario ad un componente dello stesso comitato preposto alla redazione dei verbali relativi alle riunioni dell'organo;
- Convoca le sedute, di norma, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita;
- Prepara i materiali per lo svolgimento delle sedute;
- Cura l'ordinato svolgimento delle sedute;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.

Art. 4 - Funzionamento del Comitato

In riferimento alla disciplina dettata per la generalità degli OO.CC. (T.U. 297/94):

- Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti nominati ed in carica;
- le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 c.3 del D.lgs. 297/94), dovendo con ciò intendersi che i voti di astensione non hanno rilievo.

Art. 5 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito e l'attribuzione del bonus di cui ai commi 126 127 128 della L. 107/15 sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.*

2. Composto dai soli docenti interni alla scuola, integrato dal docente tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico esprime parere sul servizio prestato dai docenti in anno di prova e formazione.

3. Con i soli componenti interni e presieduto dal Dirigente scolastico, valuta il servizio dei docenti

che lo richiedono, ai sensi dell'art. 448 del D.lgs. 297/94 e si esprime sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell'art. 501 dello stesso D.lgs.

Art. 6 - Decadenza dalla carica e surroga dei membri

1. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

2. Il Presidente comunica al Comitato la decadenza del membro e pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Collegio dei docenti (se trattasi di membro docente) o del Consiglio di Istituto (se trattasi di rappresentante dei genitori o membro scelto dal Consiglio di Istituto) la sua sostituzione.

La stessa procedura è utilizzata per eventuali dimissioni.

Le dimissioni devono essere presentate al Presidente che ne informerà il Comitato.

Art. 7 - Compensi ai componenti del Comitato

Per la partecipazione alle sedute non è previsto alcun compenso.

Art. 8 - Modifica e/o integrazione del Regolamento

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione e recepimento della relativa normativa.

Art. 15 - Rinvii.

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa di riferimento vigente.

Approvato all'unanimità dal Comitato dell'istituzione scolastica, in data 13 maggio 2019.

IL PRESIDENTE

Lucia Marino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993